



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE N. 41 DEL 13 OTTOBRE 2021

ESTRATTO

OGGETTO: Misure organizzative per l'applicazione della normativa in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO lo Statuto regionale approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e successive modificazioni;

RICHIAMATE, in particolare, le disposizioni contenute agli articoli 21 e 22 dello Statuto e 8 e 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale concernenti le attribuzioni rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza;

VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante "Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e successivamente modificato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza *pro tempore* n. 1 del 19 marzo 2020 "Misure straordinarie per le sedute di insediamento del Consiglio regionale della Calabria";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";

VISTO il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

VISTO il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;

VISTE le linee guida approvate con DPCM del 12 ottobre 2021 in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale;

PRESO ATTO che l'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 52/2021, inserito dall'articolo 1 del decreto legge 127/2021, prevede che al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare nuove disposizioni in materia di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione a COVID-19 in attuazione delle misure contenute nel citato articolo 9-*quinquies* e in funzione dell'andamento del quadro epidemiologico;
su proposta del Presidente
a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha modificato, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-*quinquies*, il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, adottando, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ogni misura volta a garantire il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. di consentire, per l'effetto, l'accesso alle sedi del Consiglio regionale esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modifiche, di seguito denominata “certificazione verde”;
3. di stabilire che la citata misura si applica ai titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali, agli ex Consiglieri regionali, ai dipendenti del Consiglio regionale, al personale che presta la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo presso il Consiglio regionale anche sulla base di contratti esterni, nonché ai visitatori e agli utenti delle diverse Autorità regionali di garanzia, i quali sono tutti tenuti ad esibire al personale preposto alle verifiche, oltre alla “certificazione verde”, anche un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici;
4. di disporre che l'accertamento e il rilevamento del possesso della “certificazione verde” vengano effettuati presso gli ingressi delle sedi del Consiglio regionale e che potranno essere effettuati ulteriori controlli a campione dal personale incaricato di svolgere le verifiche;
5. di precisare che il possesso della “certificazione verde” non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione e non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena;

6. di stabilire che le disposizioni di cui ai precedenti punti non trovano applicazione nei confronti dei soggetti, di cui al comma 3 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 52/2021, esenti dalla campagna di vaccinazione, i quali, nelle more del rilascio di un apposito QR CODE, sono tenuti a esibire idoneo certificato di esenzione al personale incaricato di svolgere le verifiche;
7. di esonerare dalla esibizione della certificazione verde esclusivamente gli utenti c.d. fragili del Co.re.Com. Calabria che debbano recarsi presso gli uffici di questo Consiglio regionale per l'erogazione del relativo servizio;
8. di stabilire, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del succitato decreto legge 127/2021, che il Consigliere regionale, al quale sia stato inibito l'accesso per la mancata esibizione della certificazione verde, risulterà assente alla eventuale riunione dell'organismo istituzionale al quale avrebbe dovuto partecipare e, pertanto, il personale incaricato di svolgere i controlli sarà tenuto a comunicare il mancato accesso all'Ufficio di Gabinetto, che provvederà ad informare tempestivamente la Presidenza dell'organismo istituzionale interessato;
9. di derogare alle previsioni recate nei diversi regolamenti e disciplinari vigenti relativi all'accesso alle sedi del Consiglio regionale che risultino in contrasto con la sopravvenuta normativa e le disposizioni del presente atto;
10. di revocare i punti 4 e 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 19 marzo 2020 e di non consentire al pubblico di assistere ai lavori dell'Aula sino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
11. di demandare al Direttore generale, nella qualità di datore di lavoro, gli adempimenti di competenza;
12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e sulla sezione intranet del sito stesso;
13. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al Segretario generale, al Direttore Generale, all'Ufficio di Gabinetto, ai dirigenti delle Aree Funzionali e dei Settori;
14. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Giovanni Arruzzolo